

## **TI\_GERICHTE 15.2002.54 vom 30. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.54)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.54 du 30 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.54 del 30 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali ( cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991, FF 1991 III 61 ), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l'ufficio deve impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.

#### **E. 2**

Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l'ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. Art. 107 cpv. 1 n.1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. Art.108 cpv.1 n.1 e cpv.2 LEF ). Con "possesso" nel senso degli art.106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a : " die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache"). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l'effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono , in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è o non è conforme al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3) .Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64) : le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l'esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbtreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, p.191 n.33).

#### **E. 3**

Se il bene in questione è un fondo ai sensi dell'art. 655 CC ed il debitore risulta iscritto a Registro fondiario quale proprietario, deve essere assegnato al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. DTF 99 III 12; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.17 ad art. 107 LEF). Determinante è infatti l'iscrizione a registro fondiario che concede al debitore un " bessere Berechtigung" ( cfr.

Adrian Staehelin, op. cit., n17 ad art. 107 LEF).

**E. 4**

Nel caso in esame l'UEF di Bellinzona ha sequestrato le part. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. In entrambi i casi si tratta di diritti di superficie per sé stanti e permanenti e quindi i beni oggetto del sequestro sono dei fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 n. 2 LEF. Quale proprietaria delle citate particelle risulta essere iscritta la debitrice \_\_\_\_\_ come evince dagli estratti del Registro fondiario prodotti dal ricorrente quale documento

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.